



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE DI ANCONA  
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA**

Il Giudice, nella persona del **Dott. Carlo Cimini** alla pubblica udienza del **16.06.2021** ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

**S E N T E N Z A**

nei confronti di:


- 1) DE FRANCESCHI Giovanni**, nato ad Ostuni (BR) il 25/02/1983, residente a Mogliano (MC), via Matteotti n. 6, domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia Avv. Tommaso Guerini, del foro di Bologna, libero assente;
- 2) CANGINI Andrea**, nato a Roma il 05/03/1969 domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia Avv. Tommaso Guerini, del foro di Bologna, libero assente;

**I M P U T A T I**

**DE FRANCESCHI Giovanni:**

*A) del reato p. e p. dagli artt. 595, comma 3 c.p. e 13 legge n. 17/1948 perché, in qualità di giornalista autore dell'articolo pubblicato sul quotidiano "Il Resto del Carlino" edizione di Macerata, offendeva la reputazione di FALETTI Corrado; in particolare, nell'articolo del 21/04/2016 dal titolo "Indagato per lauree farlocche. Terrà un corso di formazione ai docenti" si affermava che Faletti era stato indagato nel 2012 per aver falsamente dichiarato di avere due lauree e che per questo motivo era stato allontanato dal Miur, circostanza non rispondente al vero.*

*Fatto commesso in Loreto (luogo di stampa del quotidiano) il 21/04/2016.*

Sentenza n.	<b>1104/21</b>
R.Mod.16	8700/16
R.G.N.R.	1742/18
Depositata il	<b>30/06/2021</b>
 IL CANCELLIERE Alessandro Mondavi	
Notifica sentenza all'imputato il	
Notifica al difensore (ex art. 159 c.p.p.) il	
Comunicata alla Procura Repubblica di Ancona il	
Comunicata alla Procura Generale Ancona il	
<b>Sentenza divenuta irrevocabile il</b>	
.....depositato.....	
Trasmessa copia al P.M. sede il	
per comunicazioni ex art. 27 disp. reg. c.p.p. per esecuzione ex art. 28 disp. reg. c.p.p.	
Redatta Scheda il	
Trasmesso all'Ufficio Recupero Crediti il	
Alla Questura di residenza ex art. 160 R.D. 18/06/1931 n° 773 il	
Comunicazione Sentenza alla Prefettura il	

**CANGINI Andrea:**

*B) del reato p. e p. dagli artt. 57, 595 c.p. e 13 legge n. 17/1948 perché, in qualità di direttore responsabile del quotidiano "Il Resto del Carlino" alla data del 21/04/2016, ometteva di esercitare il necessario controllo sul contenuto dell'articolo in versione cartacea, intitolato "Indagato per lauree farlocche. Terrà un corso di formazione ai docenti"; in questo modo non impediva la commissione del reato di diffamazione di cui al capo A), in danno di FALETTI Corrado.*

*Fatto commesso in Loreto (luogo di stampa del quotidiano) il 21/04/2016.*

con l'intervento del Pubblico Ministero, V.P.O. Dr.ssa. Nadia Cintioli, del difensore della parte civile costituita, avv. Andrea Caristi del foro di Messina, e del difensore degli imputati e del responsabile civile "Poligrafici Editoriale S.p.A.", avv. Tommaso Guerini del Foro di Bologna.

Le parti presenti hanno così concluso:

*pubblico ministero:* condanna alla pena di mesi tre di reclusione per ciascun imputato;

*difensore della parte civile:* condanna alla pena ritenuta di giustizia e deposita conclusioni scritte;

*difensore degli imputati e del responsabile civile:* assoluzione quanto meno ex art. 530, comma II, c.p.p.

## **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

**DE FRANCESCHI Giovanni** e **CANGINI Andrea** sono stati rinviati a giudizio per l'udienza del 24.9.2019 per rispondere dei reati sopra descritti con decreto emesso il 9.10.2018 dal GUP del Tribunale di Ancona.

L'udienza del 24.9.2019 è stata differita al 12.11.2019 per consentire al difensore della parte civile di citare a giudizio il responsabile civile "Poligrafici Editoriale S.p.A."

All'udienza del 12.11.2021, verificata la regolare costituzione delle parti, è stata disposta l'ammissione delle prove; il p.m. ha prodotto, oltre all'articolo costituente corpo di reato, una nota del MIUR datata 27.10.2014 e i frontespizi di due pubblicazioni a firma di Corrado Faletti; il processo è stato rinviato al 20.3.2020 per lo svolgimento dell'istruttoria.

Le udienza del 20.3.2020, 27.5.2020 e 23.9.2020 sono state differite su istanze dei difensori delle parti, essendo in corso trattative per una definizione bonaria della vicenda; l'udienza del 25.11.2020 è stata rinviata al 16.2.2021 per impedimento del giudice; il processo è stato poi differito al 6.4.2021 e, di seguito, al 12.5.2021, su istanza congiunta dei difensori, sempre in vista di una possibile definizione stragiudiziale della vicenda.

All'udienza del 12.5.2021, non essendo stato raggiunto un accordo, sono stati prodotti ulteriori 9



documenti dalla parte civile (meglio specificati nell'indice allegato) e, dalla difesa degli imputati, un articolo tratto dal quotidiano "Il Corriere della Sera" pubblicato il 13.10.2012; sono stati sentiti i seguenti testi: Marco Ugo Filisetti, Corrado Faletti e Roberto Bonifacio De Duro.

All'udienza del 16.6.2021 il difensore della parte civile ha prodotto ulteriori 4 documenti, meglio specificati nell'indice allegato; le parti hanno quindi rassegnato le conclusioni sopra riportate.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Gli esiti dell'attività istruttoria consentono, secondo questo giudice, di ritenere provata la penale responsabilità di entrambi gli imputati.


### 1. I fatti.

*1.1* Il presente procedimento trae origine da un articolo redatto dal giornalista Giovanni DE FRANCESCHI, apparso sul quotidiano "Il Resto del Carlino", in cronaca di Cingoli-Tolentino, il 21 aprile 2016, intitolato "*Alberghiero, indagato sale in cattedra <<è un insulto ai docenti e a chi studia>>*" e con sottotitolo "*Cingoli, bufera a scuola. I sindacati: che esempio diamo?*".

L'articolo traeva spunto da una iniziativa del sindacato UIL-Scuola della Regione Marche che contestava l'affidamento, da parte dell'istituto IPSEOA "Varnelli" di Cingoli, di un corso di formazione sulla didattica digitale ad un esperto esterno, Corrado Faletti, ritenuto soggetto non qualificato o comunque non accreditato.

Il giornalista cita, con il virgolettato, quanto appreso dal sindacato UIL: "*...all'Ufficio scolastico regionale era stata segnalata l'inopportunità di tale incarico a Faletti per una questione di stile e di rispetto della professionalità dei docenti, visti i precedenti, e perché lo stesso non risulta accreditato, come la società che lo rappresenta, per la formazione al Ministero per l'Istruzione. Inoltre dal curriculum del Faletti non sembra emergere una competenza specifica in fatto di informatica applicata alla didattica...*".

La trascrizione dell'opinione espressa dall'organizzazione sindacale marchigiana, tuttavia, è preceduta da alcune considerazioni non virgolettate e, dunque, ascrivibili alla penna del giornalista. Di seguito si riportano i passi rilevanti dell'articolo: "*Un corso per i docenti affidato a una persona sotto inchiesta per truffa. Una scelta <<discutibile>> secondo il sindacato Uil Scuola di Macerata, quella fatta dall'istituto alberghiero Varnelli di Cingoli, Sabrina Fondato. A tenere un corso per i docenti sui <<Modelli di didattica informatica sarà Corrado Faletti. Di lui si occuparono tutti i quotidiani nell'ottobre 2012 quando venne indagato per falso e truffa: insegnante universitario a Bergamo e dirigente del Miur, avrebbe dichiarato di avere due lauree, in scienze biologiche e fisica, addirittura prese con 110 e lode, mentre invece non ne avrebbe avuta neanche una. Per questo Faletti venne allontanato dal Miur e dall'università e tuttora risulta sotto inchiesta da parte della procura bergamasca.*"



1.2 Il 17.7.2016 Corrado Faletti ha presentato querela per diffamazione nei confronti dell'autore dell'articolo e del direttore del quotidiano.

Il querelante ha contestato la veridicità dei fatti narrati nell'articolo, con particolare riferimento ai seguenti punti: non aveva mai conseguito "lauree farlocche", ma titoli in università estere e ricevuto prestigiosi riconoscimenti accademici presso università italiane; era stato indagato nel 2012 senza aver mai ricevuto alcun provvedimento di rinvio o citazione a giudizio; non era mai stato allontanato dal Miur, ente dal quale si era volontariamente dimesso; il bando della scuola (approvato dall'Ufficio Scolastico Regionale) non prevedeva che l'ente erogatore del servizio fosse accreditato presso il Miur; egli aveva realizzato più di 50 corsi per scuole di vario genere, in tutta Italia, ed era autore di ben tre testi sull'argomento; il curriculum allegato dalla Uil costituiva un sunto erroneo realizzato dal ministero nel 2011 e non corrispondente a quello proprio, consultabile sul sito internet [www.corradofaletti.it](http://www.corradofaletti.it).

1.3 Corrado Faletti, esaminato in dibattimento all'udienza del 12.5.2021, ha sostanzialmente ribadito quanto descritto nella querela, precisando che per gli articoli apparsi nel 2012 aveva querelato "L'Eco di Bergamo" e "Il Corriere della Sera" e che, a seguito di azioni da lui intraprese, gli articoli erano anche stati rimossi dalla rete; ha chiarito che, all'epoca dei fatti, non era ancora accreditato presso il Miur, che nel 2012 era stato sottoposto ad indagine, precisando però che il fascicolo era stato archiviato all'epoca dell'articolo.

Il dr. Marco Ugo Filisetti - già Direttore Generale del Miur per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica, all'epoca dei fatti Direttore Generale del Miur, Ufficio Scolastico Regionale per le Marche - ha riferito, in primo luogo, che Corrado Faletti aveva ricoperto al Miur l'incarico di dirigente reggente per l'audit ed era stato nominato dirigente dell'Ufficio II della Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio.

In merito alle obiezioni sollevate dalla Uil-Scuola in ordine all'incarico di docenza affidato al Faletti, ha rammentato che il suo ufficio era stato interessato della vicenda dal sindacato regionale e che, per quanto ricordava, non erano state riscontrate irregolarità nell'operato della dirigente scolastica dell'istituto "Varnelli" di Cingoli.

Infine, in merito alle cause della cessazione dell'incarico dal Miur, il dirigente ha riferito che, "purtroppo", fu Faletti a dare le dimissioni, motivandole per ragioni personali, e che la sua dipartita aveva anche creato delle difficoltà all'Ufficio, tant'è che insistette personalmente per farlo restare, ma "lui reiterò la sua richiesta di dimissioni".

## 2. La tesi difensiva

Il difensore degli imputati e del responsabile civile, nell'arringa difensiva, ha rilevato, in primo luogo, che l'articolo incriminato non è riferibile alla cronaca giudiziaria ma alla cronaca sindacale



e, nel contempo, che il fatto-notizia è costituito dalla presa di posizione del sindacato.

In merito al contenuto dell'articolo ha sottolineato la veridicità delle notizie, con particolare riferimento al fatto che Faletti è stato indagato dalla Procura di Bergamo, che all'epoca non era accreditato presso il Miur, che il suo curriculum diffuso era "bislacco", che non era laureato (e dunque non poteva fare più il dirigente, secondo le direttive vigenti) e che le sue dimissioni dal Miur, sebbene volontarie, sarebbero state dettate da ragioni di opportunità in considerazione della vicenda giudiziaria che lo riguardava.

Infine, con riferimento alle produzioni documentali della parte civile, ha evidenziato che il certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura di Bergamo risale all'agosto del 2018, mentre l'articolo è del 21.4.2016, e, quanto alla asserita rimozione sul web degli articoli di stampa comparsi nel 2012, ha rilevato che i documenti prodotti si riferiscono solo alle richieste dell'istante ma non vi è prova del loro accoglimento.

### **3. Le considerazioni del Tribunale.**

**3.1** Va in primo luogo evidenziato che, sul piano oggettivo, l'articolo incriminato, nella sua portata complessiva, ha un contenuto pesantemente diffamatorio: FALETTI è descritto come un truffatore (ancora sotto indagine per le sue malefatte), un incompetente che si inventa titoli inesistenti e che, in ragione di tali nequizie, era stato anche allontanato da un pregresso incarico dirigenziale ricoperto presso il Miur.

La lesione del prestigio, dell'onore e della professionalità di Corardo Faletti è palese.

**3.2** Ciò premesso, la condotta di Giovanni DE FRANCESCHI non può essere scriminata dal supposto esercizio del diritto di cronaca poiché, secondo questo giudice, l'articolo in questione contiene la descrizione di fatti non veri, riferiti dal giornalista stesso, che - trascinati da un titolo roboante - sono finalizzati ad enfatizzare e ad amplificare ingiustificatamente, al solo scopo di attirare la curiosità dei lettori, la portata denigratoria di altri fatti, riscontratisi veritieri.

La falsità più grave, perché tende ad umiliare la persona ed il professionista, consiste nell'aver scritto che Faletti è stato "*allontanato dal Miur*", perché si era scoperto che aveva falsamente dichiarato di avere due lauree per poter accedere all'incarico dirigenziale ricoperto.

La documentazione prodotta dal Faletti<sup>1</sup> - che ricostruisce puntualmente la storia dell'incarico di Direttore Generale dell'Ufficio II della Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio del Miur, incarico conferitogli con decreto del 23 novembre 2009 e cessato il 31 ottobre 2012 - dimostra inequivocabilmente che: 1) per assumere tale incarico non ha mai dichiarato di

---

<sup>1</sup> Si rimanda all'allegato n. 1 della produzione documentale effettuata dalla parte civile all'udienza del 12.5.2021.



essere in possesso di lauree non conseguite, anche perché tale requisito non era richiesto per partecipare al concorso; 2) Faletti si è dimesso volontariamente.

Tra l'altro Marco Ugo Filisetti - all'epoca dei fatti Direttore Generale del Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali del Miur, nonché firmatario del decreto di assunzione e del provvedimento di accoglimento delle dimissioni di Faletti - non solo ha escluso che costui fosse stato "invitato" a dimettersi volontariamente per non essere cacciato ma, al contrario, ha affermato che la sua dipartita aveva creato non pochi problemi all'Ufficio e che egli stesso aveva insistito, senza successo, affinché ritirasse le dimissioni.

La seconda falsità, più insidiosa, riguarda la sua condizione di indagato per truffa al momento del conferimento dell'incarico da parte dell'istituto IPSEOA "Varnelli" di Cingoli che, secondo la tesi difensiva, andrebbe "desunta" dal fatto che, nel 2012, la Procura di Bergamo aveva aperto una indagine nei suoi confronti e che il certificato dei carichi pendenti presso la Procura di Bergamo prodotto dal Faletti in questo processo è stato rilasciato dopo due anni dalla pubblicazione dell'articolo.

In realtà basta leggere l'articolo prodotto dalla difesa degli imputati, risalente al 13 ottobre 2012<sup>2</sup>, per accorgersi che i fatti oggetto di indagine della Procura di Bergamo risalivano, al più tardi, al mese di novembre del 2004; dunque, il 21 aprile 2016, ovvero dopo oltre undici anni, in assenza di qualsiasi altra forma di iniziativa giudiziaria, tale vicenda poteva aver avuto un unico esito, ovvero l'archiviazione, se non altro perché i reati attribuibili al Faletti erano abbondantemente prescritti<sup>3</sup>.

La "necessità" di rendere la notizia più interessante, invece, ha portato il giornalista a calcare la mano su questo aspetto che, nell'economia dell'articolo, al di là di quanto sostenuto nell'arringa difensiva, ha assunto un ruolo centrale e preponderante: basta leggere il titolo (*"Alberghiero, indagato sale in cattedra <<è un insulto ai docenti e a chi studia>>"*), l'incipit della narrazione (*"Un corso per i docenti affidato a una persona sotto inchiesta per truffa"*) e, a seguire, il rapporto di causa/effetto che sarebbe stato già scatenato da tale situazione (*"Di lui si occuparono tutti i quotidiani nell'ottobre 2012 quando venne indagato per falso e truffa...Per questo Faletti venne allontanato dal Miur e dall'università e tuttora risulta sotto inchiesta da parte della procura bergamasca"*).



---

<sup>2</sup> Il documento è stato prodotto all'udienza del 12.5.2021.

<sup>3</sup> I reati di truffa e di falsità ideologica commessa dal privato si prescrivono in sei anni. Il tema della prescrizione dei reati, che nell'ultimo ventennio è costantemente oggetto di dibattito e approfondimento in tutte le testate giornalistiche d'Italia, è ben noto ai giornalisti che si occupano di cronaca.

Tale concatenazione di dati, non veritieri, ha una portata micidiale sulla immagine pubblica di Corrado Faletti. Il giornalista, ben conscio di ciò, avrebbe dovuto adeguatamente verificare le sue fonti prima di pubblicare simili affermazioni.

Neppure può essere invocata la forma putativa della scriminante del diritto di cronaca, poiché il giornalista non ha dimostrato di aver assolto all'onere di esaminare, controllare e verificare la notizia, offrendo la prova della cura posta negli accertamenti svolti per stabilire la veridicità dei fatti narrati<sup>4</sup>.

Per queste ragioni deve affermarsi la penale responsabilità di Giovanni DE FRANCESCHI.

2.4 Il direttore del quotidiano, Andrea CANGINI, è venuto meno al suo dovere di supervisionare l'operato del cronista, consentendo che agli occhi dei lettori si infangasse la reputazione di Corrado Faletti mediante la pubblicazione di notizie non veritiere su vicende relative alla sua attività professionale e, pertanto, deve ritenersi penalmente responsabile in base al dettato dell'art. 57 c.p.

### 3. Il trattamento sanzionatorio.

Agli imputati possono riconoscersi le circostanze attenuanti generiche in considerazione dell'assenza di precedenti penali e del buon comportamento processuale (avendo tentato in più riprese una composizione bonaria).

Venendo alla determinazione della pena, avuto riguardo ai criteri stabiliti dall'art. 133 c.p., tenuto conto della diminuzione stabilita dall'art. 57 c.p. per l'imputato CANGINI, si ritiene di poter infliggere a Giovanni DE FRANCESCHI la pena di 600,00 euro di multa e ad Andrea CANGINI la sanzione pecuniaria di 400,00 euro di multa, pene così determinate:

- ❖ Giovanni DE FRANCESCHI: *pena base* 900,00 euro di multa; *riduzione ex art. 62-bis c.p.*, 600,00 euro di multa;
- ❖ Andrea CANGINI: *pena base* 900,00 euro di multa; *riduzione ex art. 57 c.p.*, 600,00 euro di multa; *riduzione ex art. 62-bis c.p.*, 400,00 euro di multa;

Non ostandovi le condizioni soggettive e ritenendosi che, dopo la presente esperienza processuale, gli imputati si asterranno dal commettere ulteriori reati, può concedersi loro il beneficio della sospensione condizionale della pena inflitta.

### 4. Le questioni civili.

Gli imputati devono essere condannati, in solido tra loro e con il responsabile civile "Poligrafici Editoriale S.p.A.", al risarcimento del danno morale ed economico cagionato a Corrado Faletti, che andrà liquidato dal giudice civile, non essendo stati acquisiti in questa sede elementi sufficienti per

---

<sup>4</sup> Cfr., di recente sul punto, *Cass., Sez. V, 12 febbraio 2020, n. 14013.*



una sua compiuta quantificazione, soprattutto con riferimento alle ricadute economiche negative sull'attività professionale correlate alla pubblicazione dell'articolo.

Tuttavia, avuto riguardo al danno morale e di immagine provocato, può comunque riconoscersi alla parte civile una provvisionale dell'importo di 5.000,00 euro.

Da ultimo, gli imputati dovranno rifondere - in solido tra loro e con il responsabile civile - le spese sostenute dalla parte civile per la costituzione in giudizio, che si liquidano in complessivi 3.000,00 euro, oltre accessori di legge.

### **P.Q.M.**

*Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.,*

### **DICHIARA**

**CANGINI Andrea** e **DE FRANCESCHI Giovanni** responsabili dei reati loro rispettivamente ascritti e condanna, il primo, alla pena di 400,00 euro di multa e, il secondo, alla pena di 600,00 euro di multa, oltre al pagamento delle spese processuali. Pena sospesa per entrambi.

*Visti gli artt. 538 e ss. c.p.p.*

### **CONDANNA**

gli imputati ed il responsabile civile, in solido tra loro, al risarcimento del danno in favore di Corrado Faletti, da determinarsi in sede civile, non ch  al pagamento di una provvisionale di 5.000,00 euro e alla rifusione delle di costituzione in giudizio, che liquida in euro 3.000,00 oltre accessori di legge.

Giorni 45 per il deposito della sentenza.

Ancona 16 giugno 2021.

IL GIUDICE

*Carlo Cimini*

